



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di NOVI LIGURE

STATUTO – REGOLAMENTO SEZIONALE

** * * * *

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Durata)

Art. 9 (Dimissioni)

Art.10 (Perdita della qualità di socio)

Art.11 (Sanzioni disciplinari)

Art.12 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONE

Art. 13 (Organi della Sezione)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (partecipazione)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art 18 (Deliberazioni)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata e scioglimento)

Art. 21 (Convocazione)

Art. 22 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (Compiti del Tesoriere)

Art. 25 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 (Composizione e durata)

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art 21 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 28 (Commissioni e Gruppi)

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 (Costituzione)

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 (Patrimonio)

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 (Esercizio sociale)

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 (Tentativo di conciliazione).

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)

1

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata) - E' costituita, con sede legale in Novi Ligure, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Novi Ligure" con sigla "CAI - Sezione di Novi Ligure", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano (Club Alpino Italiano Regione Piemonte). L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 (Natura) - L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi) - L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 (Locali sede) - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 (Soci) - Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Art. 6 (Ammissione) - Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull' accettazione.

Art. 7 (Quota associativa) - Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione oltre alla quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dell'ordinamento sezionale dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione e che si impone di osservare, la quota associativa annuale, il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative, nonché eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. La quota associativa annuale ed il contributo ordinario annuale ed il contributo straordinario devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al socio.

Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 8 (Durata) - La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale, non sono ammesse iniziative dei soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 (Dimissioni) - Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 (perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 (Sanzioni disciplinari) - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Art. 12 (Ricorsi) - In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONE

Art. 13 (Organi della Sezione) - Sono organi della Sezione, almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea) - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta l'ordinamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge un Comitato Elettorale composto di cinque membri con l'incarico di formare un elenco di eleggibili al Consiglio Direttivo. L'elenco sarà formato in base alle candidature volontarie. L'elettore potrà apportare riduzioni e/o sostituzioni al numero dei candidati e non potrà votarne più di nove. In mancanza di candidati, un elenco sarà compilato dal Comitato Elettorale. Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili. Si intendono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti personali. Per le elezioni dei Revisori dei Conti si applicano le medesime norme procedurali, ma il numero massimo di preferenze sarà di tre. Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea. A parità di voti viene

eletto il socio più anziano di iscrizione al CAI. E' escluso il voto per corrispondenza. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una casica sociale.

- elegge i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano, nel numero assegnato scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le medesime norme procedurali;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare all'ordinamento sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 (Convocazione) - L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; l'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC (Comitato Direttivo Centrale), del CDR (Comitato Direttivo Regionale), del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure dai soci maggiorenni della Sezione, nel numero fissato dall'ordinamento della stessa.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto: nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art 16 (partecipazione) - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore degli anni diciotto in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta., mediante rilascio di delega. Ogni socio delegato può portare tre deleghe. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea) - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e tre scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art 18 (Deliberazioni) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, che non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo. devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di nove componenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei soci;
- propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove Sottosezioni;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti delle commissioni tecniche consultive, e ne coordina l'attività;
- delibera la nomina e l'eventuale revoca dei rappresentanti incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente ordinamento sezionale;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. In questo caso non hanno diritto di voto.

Art. 20 (Durata e scioglimento) - Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Sono rieleggibili.

Il Presidente dura in carica non più di tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno dodici mesi di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di, trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Ari. 21 (Convocazione) - Il Presidente, qualora lo ritenga utile o necessario, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni i delegati all'Assemblea generale del CAI, i soci che fanno parte degli Organi tecnici, gli ex Presidenti di Sezione ed anche persone estranee.

Art. 22 (Modalità di convocazione) - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della sezione, il membro del consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, o dei propri familiari fino al secondo grado.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti del Presidente) - Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo nella prima riunione.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche e deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a cinque anni sociali completi.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (Compiti del Tesoriere) - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità. conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 (Compiti del Segretario) - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 (Composizione e durata) - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. Si compone di almeno tre membri, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a cinque anni sociali completi. Durano in carica non più di tre anni. Sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i membri del collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della sezione;
- la vigilanza sul rispetto dell'ordinamento sezionale;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 (Condizioni di eleggibilità) - Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano cittadini italiani, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti della sezione e, comunque, coloro che hanno con la struttura rapporti economici continuativi.

TITOLO V COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 28 (Commissioni e Gruppi) - Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa; le commissioni possono essere formate da un massimo di cinque componenti; le funzioni ed i poteri sono regolamentati dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente regolamento.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 (Costituzione) - il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei Delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del CAI. I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 (Patrimonio) - Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali; dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 (Esercizio sociale) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Consiglio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di

una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 32 (Tentativo di conciliazione) - La giustizia interna a Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 (Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano) - Per tutto quanto non previsto nel presente ordinamento si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Ogni modifica del presente ordinamento dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Il suo esteso testo è stato approvato dalla Assemblea Generale dei Soci della Sezione di del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 20 ottobre 2006.

Il Presidente della Sezione

(.....)

Il Presidente dell' Assemblea

(.....)